

URGENTE - PROVVEDIMENTO IN DIRAMAZIONE

MOD. 111

MODULARIO  
P. C. M. 73



19 MAG. 2008

*Roma,*

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI

1993

*N.° DAGL 1/051005/10.9.81*

*FAX*

A TUTTI I CAPI  
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello  
Stato

R O M A

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al d.lgs. 28.1.2008, n.25 in materia di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.  
(ESAME PRELIMINARE)  
(POLITICHE EUROPEE - INTERNO)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;

visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con il quale è stata data attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2006, con particolare riferimento all'articolo 12 di tale legge;

ritenuta la necessità di apportare correttivi a tale decreto;

Visto l'articolo 1, comma 5 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, che consente l'emanazione di uno o più decreti correttivi;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente l'attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e le pari opportunità;

.....

### Art.1

Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 4, comma 3, le parole "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri" sono sostituite con le seguenti "con decreto del Ministro dell'interno" e dopo le parole "ACNUR" sono aggiunti il punto e le seguenti parole: "In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno propone la nomina del rappresentante dell'ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne da tempestiva comunicazione alla Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali, per la ratifica della proposte".
- b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32."
- c) all'articolo 11 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto."
- d) all'articolo 20, comma 2, è soppressa la lettera d)
- e) all'articolo 21, comma 1, lettera c), dopo le parole "di espulsione" sono aggiunte le seguenti "o di respingimento" e sono soppresse le seguenti parole "salvo i casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera d)."
- f) all'articolo 32, comma 4, dopo le parole "dagli articoli 23 e 29 comportano" sono soppresse le seguenti: "alla scadenza del termine per l'impugnazione"
- h) all'articolo 35, comma 1, quarto capoverso, le parole "Nei soli casi di trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 21", sono sostituite dalle seguenti "Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21";
- i) all'articolo 35, comma 6, dopo le parole "ai sensi dei commi 1 e 2" è inserita la seguente "non";
- j) all'articolo 35, il comma 7 è sostituito dal seguente: "In presenza di gravi motivi personali o di salute, il richiedente può essere autorizzato dal prefetto, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, a rimanere sul territorio nazionale fino alla decisione del ricorso. L'autorizzazione è concessa qualora sussista l'interesse a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che nel periodo di attesa della decisione del ricorso lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento di espulsione. La decisione è adottata entro cinque giorni dalla richiesta, presentata in forma scritta e motivata, ed è comunicata all'interessato con le modalità previste dall'articolo 10, comma 4. In caso di accoglimento, è rilasciato al richiedente un permesso di soggiorno di durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile per il tempo strettamente necessario qualora non sia intervenuta la decisione del ricorso ed il prefetto riscontri la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'autorizzazione a rimanere sul territorio";
- k) il comma 8 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente: "Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, o trattenuto ai sensi dell'articolo 21, rimane nel centro in cui si trova fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 7";

l) all'articolo 35, comma 14, le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti "comma 5";

m) all'articolo 36, i commi 1 e 3 sono soppressi, il comma 2 è sostituito dal seguente:  
"1. Il richiedente che ha proposto ricorso ai sensi dell'articolo 35, autorizzato a rimanere sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35, comma 7, è ospitato nei centri di cui all'articolo 20, con le modalità fissate dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140."